

Denunciata dalla Cna la sleale concorrenza nel settore

È guerra all'abusivismo Scendono in campo le imprese artigiane

Le ragioni del fenomeno non possono essere lette solo in chiave di squilibrio economico-sociale - Secondo stime attendibili l'evasione fiscale si aggirerebbe sui 4mila miliardi annui - La richiesta di meccanismi di detrazione fiscale

ROMA - Ora è guerra aperta contro l'abusivismo. A scendere in campo sono stati gli artigiani organizzati dalla Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato) agguerriti più che mai dopo aver letto le indagini svolte dalla Doxa e dal Censis sul fenomeno.

Secondo questi dati l'abusivismo si annida in particolare nelle zone del Mezzogiorno e specificatamente nel settore dell'edilizia (28%). Nel settore metalmeccanico artigianale, in particolare, il reddito illecito - frutto del lavoro nero - si manifesta per il 41% nell'impiantistica elettrica e, per il 39% in quella idraulica. Nel Sud addirittura la percentuale di abusivismo raggiunge l'84% nell'assistenza agli autoveicoli contro il 30 delle altre regioni del nostro paese.

D'altronde che il fenomeno fosse endemico nella nostra società lo si poteva desumere già da alcuni anni attraverso stime che davano per sicuro non meno del 25-30% del mercato nazionale in mano al lavoro nero. La ragione può essere letta solo in chiave di squilibrio economico-sociale tra Nord e Sud, tra aree forti e aree deboli del nostro paese?

Non sembra essere così se è credibile, come lo è, la indagine promossa nell'81 dal Comune di Modena (città con un reddito pro-capite tra i più alti d'Italia) dalla quale si scopre che ben il 44% dei dipendenti di quella amministrazione e il 23% di quelli delle aziende municipalizzate finiva la loro «primaria» attività in svolgono un'altra. Pubblica amministrazione.

Ma quall armi si possono attivare per frenare il fenomeno abusivo? Innanzitutto - dicono alla Cna - la consapevolezza da parte delle imprese del danno che il fenomeno arreca alla intera economia, secondo l'imporre alla amministrazione finanziaria non solo un più severo controllo sulle attività ma soprattutto la predisposizione di un meccanismo di detrazione fiscale per l'utente da presentare al momento della dichiarazione dei redditi. Insomma il tentativo è quello di interrompere il circuito di omertà che avvolge il fenomeno abusivo attraverso la «complicità» interessata dell'automobilista verso il proprio meccanico, della massaia verso l'idraulico, del proprietario di casa verso il tappezziere o il pittore. Non sarà certo la bacchetta magica, ma perché non tentare?

Renzo Santelli



Alcune considerazioni sul servizio assicurativo

Insolvenza addio con il «rischio credito»?

Negli ultimi anni forte sviluppo di questa attività tra le Compagnie - La necessità di più adeguate formule contrattuali

ROMA - Nell'attuale contesto economico, in cui i rapporti commerciali trovano ormai quasi esclusivamente attuazione attraverso pagamenti a rate, riveste importanza determinante per il fornitore la preventiva verifica della solvibilità dell'acquirente, al fine di avere il conforto della ragionevole speranza di incasso alla scadenza pattuita.

Certo è che in circa dodici lustri di attività l'Antesignana Siac opera dal 1920 gli assicuratori italiani del ramo sono andati sempre più affinando il sistema selettivo dei rischi, tanto da raggiungere livelli di alta specializzazione. Ma nonostante il «Know-how» e i sofisticati mezzi impiegati, si può, per la stessa natura del rischio e per le considerazioni sopra esposte, limitare il numero e l'entità dei singoli «incidenti», non certo porre completamente a riparo da essi.

Sarebbe, tuttavia, fuori della realtà chi affermasse che nel ramo credito non esistono fattori oggettivi suscettibili di miglioramento: è senz'altro auspicabile, infatti, lo studio e l'adozione da parte delle compagnie di nuove formule contrattuali in cui siano rispettati i concetti fondamentali di snellezza di gestione della polizza e di chiarezza assoluta delle clausole che l'assicurato sottoscrive; ciò nell'interesse sia dell'utente sia delle compagnie: la criptografia, di cui spesso sono imputati gli assicuratori, dà il solo risultato di incrementare la conflittualità, della quale nessuno sente il bisogno.

In questo quadro è andato inserendosi, con particolare diffusione negli ultimi anni, il servizio prestato dalle compagnie specializzate nell'assicurazione del «rischio credito», i cui più evidenti segni di caratterizzazione vanno individuati nella difficoltà di determinare la carica di aleatorietà e di valutare l'andamento per mezzo di notevoli fluttuazioni cui prosocche tutte le categorie economiche, per numerose, diverse ragioni, sono esposte. Basta considerare l'incalzare delle innovazioni tecniche, la mutevole capacità di assorbimento dei mercati, le repentine crisi settoriali per aver idea delle difficoltà assuntive legate al rischio credito. A ciò, per completezza, va aggiunto che l'assicuratore, oltre al vero e proprio rischio tecnico, cui è per scelta predisposto, deve fronteggiare spesso fattori di soggettività non sempre conciliabili con i criteri di equilibrio del rischio e di assetto cui la polizza credito deve essere assolutamente improntata se si vuole evitare il pericolo di bilanci tecnici sconfortanti.

Per gli esportatori assicurati, poi, agli aspetti positivi di cui si è detto si aggiungono il vantaggio di un più attento orientamento nella valutazione di paesi e clienti lontani non solo dal punto di vista geografico e la possibilità di avvalersi, nei casi di mancato incasso, di una qualificata ed efficiente rete di corrispondenti legali in tutto il mondo.

Complementare alla snellezza operativa e alla chiarezza del testo di polizza sono l'opportunità di una maggiore e più puntuale informazione - per mezzo della stampa, di convegni, di interventi diretti presso le associazioni di categoria - sulla potenzialità dell'assicurazione dei crediti e su quel che essa può in concreto rappresentare per gli imprenditori italiani, e la necessità che il mondo assicurativo e quello finanziario diano avvio a prestazioni consorziali idonee all'esigenza, sempre più avvertita, di fornire valido e tempestivo supporto alla nostra industria nella incandescente competizione internazionale, cui è assoggettato chi pone come proprio vitale obiettivo la ricerca di nuovi e più ampi spazi di mercato.

Alessandro De Raffaele



Leasing: presentato a Roma dall'Abi il rapporto '83-'85

ROMA - È stato presentato ieri mattina presso la sede dell'Associazione bancaria italiana (Abi) l'ultimo rapporto annuale sull'attività di locazione finanziaria in Italia. Il rapporto curato direttamente dall'Abi con la collaborazione dell'Assoleasing è giunto ormai alla sua quarta edizione e si rivela sempre di più come uno strumento utile per fotografare in dettaglio un settore che sta crescendo a ritmi molto accentuati. Qualche cifra: nel 1985 il rapporto tra l'ammontare dei

nuovi contratti di leasing e l'ammontare degli investimenti in macchine e attrezzature è arrivato al 12,8% con una crescita percentuale di un punto rispetto all'anno precedente. Ancora meglio è andato l'andamento del rapporto tra nuovi contratti di leasing e l'ammontare globale del credito interno salito da 7% del 1984 al 10% del 1985. Dal rapporto dell'Abi emerge poi un dato di fondo: il settore del leasing in Italia ha un fatturato annuo superiore ai duemila miliardi. Il che spiega un

fatto significativo: il livello di affermazione del leasing è tale che il nostro paese occupa nel settore una posizione di assoluto rilievo in Europa. L'Italia è infatti al terzo posto, dopo Gran Bretagna e Francia. Se questo è il «valore» del settore tanto più importante risulta il rapporto dell'Abi anche perché esso oltre all'analisi dello sviluppo del settore contiene anche un esame dettagliato degli aspetti normativi per il settore.

m. c.

I modelli che vanno usati

Come abbiamo detto l'altra settimana coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (commercianti, artigiani, ecc.) sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi anche se nel 1985 hanno avuto una perdita o una situazione a pareggio. I redditi vanno dichiarati in appositi modelli e quadri ministeriali o conformi ai modelli ministeriali.

Modello 740 ordinario. Questo modello deve essere utilizzato da tutti i contribuenti persone fisiche in quanto nei quadri interni N ed O devono confluire tutti i vari redditi che l'operatore determinerà utilizzando i quadri staccati. Gli esercenti attività d'impresa non possono utilizzare il modello 740/5.

Modello 740 G. Questo quadro è compilato dai contribuenti forfettari che esercitano attività d'impresa.

Modello 740 H. In questo quadro vanno indicate le quote dei redditi prodotti in forma associata spettanti ai soci delle società di persone, ai collaboratori di imprese familiari e ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali.

Modello 740 M. In questo quadro vanno indicate, tra l'altro, le plusvalenze percepite in dipendenza di cessione o liquidazione di aziende e i compensi per la perdita di avviamento commerciale.

Modello 740 A/1. È utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali.

Modello 750. Il modello 750 deve essere utilizzato dalle società di persone (società semplici, in nome collettivo, di fatto, in accomandita semplice) e dalle aziende gestite in società da entrambi i coniugi.

Modello 760. È utilizzato dalle società di capitali (spa, sas, srl) e società cooperative e di mutua assistenza.

Le società di persone

Come abbiamo visto le società di persone dichiarano i propri redditi con l'apposito modello 750. Le società sono tenute al pagamento della sola Ilor (e Addizionale Ilor) in quanto i singoli soci pagheranno l'Irpef (l'Irpef se i soci sono persone giuridiche) proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti. Naturalmente ogni socio dedurrà dal proprio reddito complessivo, in relazione alla propria quota di partecipazione agli utili, l'Ilor e la relativa Addizionale pagate nell'anno 1985 dalla società. Ipotizziamo che la società Alfa abbia avuto nel 1985 un reddito complessivo di 20 milioni di lire e che nel corso dello stesso anno ha pagato 2 milioni a titolo di Ilor e 160.000 a titolo di Addizionale Ilor. I soci sono Tizio col 60 per cento e Sempronio col 40 per cento.

Per quanto attiene le società avremo la seguente situazione: presentazione del modello 750 col pagamento di 3 milioni a titolo di Ilor e 240.000 lire a titolo di Addizionale Ilor.

Per quanto attiene i due soci avremo la seguente situazione: Tizio dichiarerà (Mod. 740) il reddito di 12 milioni dopo aver compilato il quadro H e porterà in deduzione agli

effetti dell'Irpef, compilando il quadro P. 1.200.000 di Ilor e 96.000 di Addizionale Ilor; Sempronio dichiarerà (Mod. 740) il reddito di 8 milioni dopo aver compilato il quadro H e porterà in deduzione gli effetti dell'Irpef, compilando il quadro P. 800.000 di Ilor e 64.000 di Addizionale Ilor.

Le imprese familiari

L'impresa familiare non fa perdere l'unitarietà dell'impresa che anche in presenza di questa nuova organizzazione rimane sempre individuale. Pertanto non vi è alcun collegamento, agli effetti tributari e civili, con le società di persone.

Nelle imprese familiari l'imprenditore dopo aver determinato il reddito d'impresa e dedotta la quota di imputazione ai collaboratori familiari ottiene il reddito imponibile sul quale calcolerà e pagherà l'Irpef, l'Ilor e l'Addizionale Ilor. Il collaboratore familiare, parimenti, sul reddito imputatogli calcolerà e pagherà l'Irpef, l'Ilor e l'Addizionale Ilor.

Acché ci sia l'imputazione del reddito d'impresa al familiare partecipante sono necessarie le seguenti condizioni: 1) atto pubblico o una scrittura privata autenticata anteriore al 1° gennaio 1985 istituita nelle forme e modalità previste dell'impresa familiare;

2) il partecipante deve aver prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa;

3) l'imputazione del reddito d'impresa al partecipante non può superare il suo ammontare complessivo il 49 per cento del reddito dichiarato dall'imprenditore;


4) la realizzazione di un reddito da parte dell'impresa poiché i familiari collaboratori partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Ipotizziamo d'avere l'impresa individuale di Tizio che ha costituito l'impresa familiare con il cognome Sempronio. Il reddito d'impresa è pari a 20 milioni di lire. Si avrà la seguente situazione: Tizio dopo aver determinato il reddito (col sistema forfettario - quadro G - o col sistema ordinario - quadro F) imputerà a Sempronio la quota di spettanza, per esempio il 30 per cento, e rilascerà a quest'ultimo un'apposita attestazione con l'indicazione della quota di partecipazione agli utili. Successivamente compierà i quadri N ed O riportando in questi il reddito di 14 milioni di lire. Sempronio, invece, compierà il quadro H e successivamente i quadri N ed O riportando in questi il reddito di 6 milioni di lire.

Le deduzioni Ilor

Il reddito d'impresa non è assoggettato all'Irpef per l'intero importo in quanto, in taluni casi e condizioni, l'operatore economico può chiedere il godimento di talune deduzioni. Vi è un primo sbarramento nel senso che le deduzioni che vedremo in seguito competono solamente a chi presta la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente.

La prima deduzione spetta nella misura del 50 per cento del reddito con un minimo di 6 milioni ed un massimo di 12 milioni. Ad un reddito d'impresa di 18 milioni compete una deduzione di 9 milioni (il 50 per cento). Ad un reddito di 8 milioni compete una deduzione di 6 milioni (il 50 per cento del reddito) e pari a 4 milioni, che è inferiore a 6 milioni. Ad un reddito di 28 milioni compete una deduzione



Tutte le notizie utili per compilare i modelli Le differenze tra i vari tipi di società Le novità rispetto all'anno precedente

Denuncia dei redditi Punto per punto ecco come si fa

di 12 milioni (il 50 per cento è pari a 13 milioni, che è superiore a 12 milioni). Oltre a questa deduzione la legge n. 72 del 1983 ne prevede una ulteriore che però non è generalizzata, nel senso che, oltre a possedere i requisiti innanzi citati (opera nell'impresa e prevalenza), è riservata: 1) alle imprese artigiane iscritte nel relativo albo. Pertanto agli artigiani non iscritti non può essere concessa questa ulteriore deduzione; 2) alle imprese che esercitano attività di commercio al minuto; 3) alle imprese che esercitano attività di

intermediazione e di rappresentanza di commercio; 4) alle imprese che esercitano attività di prestazione alberghiera, di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; 5) alle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne; 6) ai titolari di autorizzazioni all'autotrasporto, soci di organismi cooperativi, esercenti attività di autotrasporto merci per conto terzi. Ulteriore deduzione è pari al 30 per cento del reddito d'impresa (dopo aver dedotto la deduzione del 50 per cento) con un minimo di

Export oro made in Italy: + 12 per cento

ROMA - Un export di oltre 4.000 miliardi con una crescita del 12% rispetto all'anno precedente: per l'oreficeria italiana il 1985 è stato un anno di ottimi affari. Nei primi mesi di quest'anno c'è stata invece una stasi ma si attende con fiducia la seconda parte dell'anno. Un primo test lo si potrà avere ad inizio giugno quando, dal 7 al 12, si terrà a Vicenza il congresso dei 60 più stranieri, più di 900 ditte presenti, 30 mila metri area espositiva ne fanno la più importante vetrina internazionale del settore.

Un esempio su come compilare il modello per denuncia dei redditi. Dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni tra artisti o professionisti. REDDITI 1985. QUADRO G REDDITI D'IMPRESA. Un esempio su come compilare il modello per denuncia dei redditi.

2 milioni ed un massimo di 4 milioni. Ipotizziamo un venditore al minuto con le seguenti situazioni: reddito d'impresa pari a 5 milioni (si applica solamente la prima deduzione che è pari a 5 milioni), pari a 10 milioni (si applica la prima deduzione di 6 milioni e sulla differenza di 4 milioni si applica la seconda deduzione che è pari a 2 milioni, essendo il 30 per cento pari a 1.200.000), pari a 20 milioni (si applica la prima deduzione di 10 milioni e sulla differenza di 10 milioni si applica la seconda deduzione che è pari a 3 milioni), pari a 30 milioni (si applica la prima deduzione di 12 milioni e sulla differenza di 18 milioni si applica la seconda deduzione di 4 milioni essendo il 30 per cento pari a 5.400.000).

Per le imprese artigiane citate che impiegano un apprendista l'ulteriore deduzione si applica con le misure minime e massime elevate, rispettivamente, a 3 e 6 milioni. Se invece impiegano due o più apprendisti le misure si elevano rispettivamente a 4 e 8 milioni. Per concludere, la deduzione e l'ulteriore deduzione sono ragguagliate ad anno. Ad esempio un venditore al minuto che ha aperto l'attività il 1° agosto 1985 ed ha prodotto un reddito d'impresa pari a 30 milioni ha diritto alla prima deduzione di L. 5 milioni (deduzione annuale 12 milioni, pertanto, il 5/12 di 12 milioni) e all'ulteriore deduzione di L. 1.667.000 (ulteriore deduzione annuate 4 milioni, pertanto, il 5/12 di 4 milioni).

Il contribuente deve attestare, apponendo la propria firma in un apposito riquadro del modello di dichiarazione, che sussistono i requisiti innanzi citati per godere delle deduzioni menzionate. La falsa attestazione è sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 milioni di lire. Gli oneri deducibili: l'Ilor. L'Ilor pagata o iscritta nelle cartelle esattoriali è considerata un onere deducibile agli effetti della determinazione dell'imponibile Irpef. L'Addizionale Ilor segue le stesse sorti dell'Ilor. Però, si segue il principio della cassa per l'Ilor (e Addizionale) pagata in autotassazione ed il principio della competenza per l'Ilor (e Addizionale) iscritta nelle cartelle esattoriali. Tenuto conto di ciò possiamo dire che sono dedotti: 1) l'Ilor versata in autotassazione a saldo nel mese di maggio 1985; 2) l'Addizionale Ilor versata in autotassazione a saldo nel maggio 1985; 3) l'Ilor versata in autotassazione in acconto nel novembre 1985; 4) l'Addizionale Ilor versata in autotassazione in acconto nel novembre 1985; 5) l'Ilor iscritta nelle cartelle esattoriali la cui riscossione è iniziata nel 1985. Non ha alcuna rilevanza se l'Ilor sia stata pagata o meno. Ad esempio: l'Ilor iscritta nelle cartelle esattoriali con scadenza 10 novembre 1985 e 10 febbraio 1986 è deducibile anche se il contribuente paga la prima rata nel 1986, viceversa l'Ilor iscritta nelle cartelle esattoriali con scadenza 10 novembre 1984 e 10 febbraio 1985 non è deducibile anche se il contribuente nel febbraio 1985 ha pagato la 1° e la 2° rata; 6) l'Addizionale Ilor iscritta nelle cartelle esattoriali la cui scadenza è iniziata nel 1985. Valgono le stesse considerazioni che abbiamo enunciato al numero precedente.

Pagamento e presentazione

Ci sono alcune regole che vanno ricordate: 1) non è ammessa la compensazione. Pertanto, si può essere a credito d'Irpef e a debito per l'Ilor o viceversa; 2) i pagamenti non possono essere cumulativi. L'Irpef si paga con un apposito modello, così come per l'Ilor e l'Addizionale Ilor. Solamente nelle società di capitali la distinta di versamento dell'Ilor contiene anche il codice di versamento dell'Addizionale Ilor; 3) i versamenti di lire 1.000 non devono essere effettuati. L'esonero per il pagamento di tributi d'importo al di sotto di 20.000 lire riguarderà le dichiarazioni dei redditi che faremo nel mese di maggio del prossimo anno; 4) l'Addizionale Ilor è dovuta se il suo ammontare è superiore a L. 10.000 e cioè, considerato che l'Addizionale è pari all'8% dell'Ilor allorché l'Ilor dovuta sia almeno L. 132.000; 5) prima di presentare la dichiarazione bisogna riportare gli estremi negli appositi spazi;

6) alla dichiarazione bisogna allegare un esemplare dell'attestazione di versamento. L'Irpef, l'Ilor e l'Addizionale Ilor dovute dalle persone fisiche si pagano mediante autotassazione bancaria o postale. Il termine ultimo di versamento è il 31 maggio. Ma questo termine si subisce una proroga straordinaria, in quanto il 31 maggio è un sabato. Naturalmente la deroga è riferita solamente a coloro che decidono di effettuare il versamento per il tramite lo sportello bancario. Pertanto, avremo la seguente situazione:

31 maggio: termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per coloro che hanno la dichiarazione a credito (credito per tutte le posizioni tributarie esposte in dichiarazione), per coloro che effettuano il versamento postale, per coloro che pur essendo a debito non effettueranno alcun versamento, per coloro che hanno già effettuato il versamento (in banca o postale) di quanto dovuto; 2 giugno: termine ultimo per la presentazione per coloro che verseranno in questa data quanto dovuto mediante delega ad un'azienda di credito.

L'Irpef, l'Ilor e l'Addizionale Ilor dovute dalle società di capitali si pagano mediante versamento in Esattoria.

Per le società di capitali non è possibile lo storno del termine di pagamento poiché la dichiarazione deve essere presentata nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Come si sa il termine ultimo di approvazione è il 30 aprile, per cui le dichiarazioni debbono essere presentate entro il 30 maggio ed entro detto termine deve essere effettuato il versamento.

Il versamento può essere effettuato allo sportello esattoriale o mediante c/c postale intestato all'Esattoria. In quest'ultimo caso il versamento deve essere anticipato almeno di 6 giorni. Pertanto: entro il 24 se si usa il c/c postale ed entro il 30 se si usa lo sportello esattoriale.

Se non si effettua il versamento delle imposte dovute nel termine di presentazione della dichiarazione si incorre nella soprattassa del 40% delle imposte non versate e negli interessi del 12% annui.

Girolamo Ielo